



Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

CIRCOLARE N. 002/2026

Gentili Clienti,

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	<p>Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio".</p> <p>Nuova struttura delle aliquote IRPEF</p> <p>L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;• 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;• 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. <p>Decorrenza</p> <p>La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.</p> <p>In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.</p> <p>Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p> <p>A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d'imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.</p>
	<p>Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro	<p>reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili.</p> <p>Oneri oggetto di riduzione</p> <p>Mediante l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;• le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;• i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. <p>Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro</p> <p>La riduzione prevista dall'art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico;• le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;• le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;• le detrazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;• le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi "edilizi", ad esempio:<ul style="list-style-type: none">– la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus");– la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"). <p>Determinazione del reddito complessivo</p> <p>Ai fini dell'applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.</p> <p>Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni";





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;• le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%;• l'eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile. <p>Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.</p> <p><i>Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri da applicare congiuntamente</i></p> <p>Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 16-ter del TUIR e dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;• dall'1.1.2020, la parametrizzazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro. <p>Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.</p>
<p>Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF - Proroga di un anno del regime transitorio segue</p>	<p>Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d'imposta 2023, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 15.000 euro;• oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;• oltre 50.000 euro. <p><i>Proroga del termine per l'approvazione delle addizionali comunali</i></p> <p>Con riferimento all'anno d'imposta 2026, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.</p> <p><i>Mancata approvazione delle modifiche</i></p> <p>Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	“vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote	<p>In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.</p> <p>Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027</p> <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;• al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027. <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).</p> <p>Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027</p> <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;• al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. <p>Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).</p>
Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote	<p>Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.</p> <p>L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
Bonus mobili - Proroga	<p>Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.</p> <p>L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025.</p> <p>Limite massimo di spesa</p> <p>In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p>
Immobili nelle zone colpite da eventi sismici - Contributo alla ricostruzione	<p>Per consentire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici che si sono verificati dall'1.4.2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>L'incremento del contributo alla ricostruzione ha il fine di coprire le spese che eccedono il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, che sono rimaste a carico dei beneficiari (committenti) in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del DL 34/2020 e successive limitazioni ad opera dell'art. 2 del DL 11/2023.</p>
Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili	<p>Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none">riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per gli anni 2026 e 2027;incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva;proroga per il 2026 dell'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. <p>Riduzione dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<p>a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all'1%.</p> <p>Di conseguenza, viene modificato l'art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027.</p> <p>Incremento del limite di detassazione</p> <p>L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.</p> <p>Proroga dell'agevolazione per i dividendi</p> <p>L'agevolazione fiscale contenuta nell'art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l'agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025).</p> <p>L'agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.</p>
Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali	<p>Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.</p> <p>Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026.</p> <p>Condizioni</p> <p>L'imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.</p> <p>Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso</p> <p>Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p>
Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione	<p>Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.</p> <p>Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
<p>Addizionale IRPEF del 10% su <i>bonus</i> e <i>stock option</i> dei dirigenti e amministratori del settore finanziario - Esclusione</p>	<p>Viene introdotta una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di <i>bonus</i> e <i>stock option</i> dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, di cui all'art. 33 del DL 78/2010.</p> <p>In particolare, l'addizionale non si applica se il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni versa in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell'addizionale altrimenti dovuta.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>L'addizionale IRPEF del 10% di cui all'art. 33 del DL 78/2010 grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa attribuita:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario;• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore. <p>Si tratta di emolumenti corrisposti ai suddetti soggetti a titolo di <i>bonus</i> e <i>stock option</i>.</p> <p>L'art. 1-<i>bis</i> del DL 84/2025 prevede che tale regime si applica ai soggetti indicati all'art. 162-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria. L'addizionale IRPEF, quindi, non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (<i>holding</i> industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all'art. 162-<i>bis</i> co. 1 lett. c) del TUIR.</p> <p>Esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale</p> <p>Si prevede che l'addizionale non si applica nel momento in cui il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo (si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto).</p> <p>In sostanza, si trasla il prelievo che graverebbe sul dirigente o amministratore sulla società o ente che paga le remunerazioni.</p> <p>L'esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (almeno pari al doppio del prelievo che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>L'attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	termini.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità	<p>Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.</p> <p>In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);• il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

Argomento	Descrizione
Regime dei neo-residenti - Aumento dell'imposta sostitutiva	<p>Viene ulteriormente aumentata la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR. L'importo dell'imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta prevista per i familiari.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall'1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c.</p>
Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026	<p>Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita, ai sensi dell'art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;• oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;• oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.
Energia fotovoltaica -	<p>Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di "agrarietà" (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa di cui all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025	<p>impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025.</p> <p>Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);• oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d'impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa con coefficiente di redditività del 25%). <p>Riscontro della data di installazione dell'impianto</p> <p>Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, costituisce prova dell'avvenuta installazione la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).</p>
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni	<p>Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.</p> <p>Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.</p> <p>Locazioni brevi</p> <p>Si ricorda che si definiscono locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
<p>Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi</p>	<p><i>ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.</i></p> <p>Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.</p> <p>Presunzione di imprenditorialità</p> <p>A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.</p> <p>Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili.</p> <p>A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.</p> <p>Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.</p> <p>Rapporto con le aliquote della cedolare secca</p> <p>Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;• chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;• chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. <p>Computo dei tre appartamenti</p> <p>Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.</p> <p>Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Causa di esclusione dal regime forfetario	<p>Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.</p> <p>Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.</p> <p>Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.</p>
Iper-ammortamenti	<p>Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.</p> <p>Beni agevolabili</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:</p> <ul style="list-style-type: none">• materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);• materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;• prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. <p>Misura della maggiorazione</p> <p>Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;• 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;• 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. <p>Modalità di accesso</p> <p>Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
<p>Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze</p>	<p>Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;• ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. <p>Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.</p> <p>Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.</p> <p>Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.</p> <p>Dividendi</p> <p>Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none">• le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);• le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%). <p>Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).</p> <p>Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.</p> <p>Plusvalenze</p> <p>Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none">• le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);• le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%). <p>Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la <i>participation exemption</i> (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<p>Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.</p>
Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026	<p>Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.</p> <p>Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo</p> <p>Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".</p> <p>Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.</p> <p>Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta</p> <p>Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").</p> <p>Acconti 2026</p> <p>Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa	<p>Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).</p> <p>Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante</p> <p>Viene modificato l'art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<p>In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;• per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre. <p>Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.</p> <p>Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie</p> <p>L'art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</p>
<p>Azioni proprie, stock options e attività immateriali</p>	<p>Vengono previste, con effetto per il solo 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;• l'estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. "stock grant cash settled") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni; <p>Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	<p>Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.</p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60% entro il 30.9.2026;• per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. <p>Imposte indirette</p> <p>Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p>
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	<p>Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia alla data del 30.9.2025;• sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;• devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
Affrancamento straordinario delle riserve	<p>Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</p> <p>Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.</p> <p>Riserve affrancabili</p> <p>Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.</p> <p>Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.</p> <p>Imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.</p> <p>Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP	<p>Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari") al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;• delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);• dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9;• delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE.
Credito d'imposta 4.0 per il settore agricolo	<p>Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano, dall'1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.</p>
Credito d'imposta per design e ideazione estetica	<p>Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di <i>design</i> e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 202 della L. 160/2019.</p> <p>Il credito d'imposta per il 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);• è utilizzabile in un'unica quota annuale.
Credito d'imposta per le imprese energivore	<p>Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.</p>
Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023	<p>Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-<i>quinquies</i>"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;• dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;• da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;• da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<p>rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).</p> <p>Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.</p> <p>I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.</p> <p>L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.</p> <p>Adesione alla rottamazione</p> <p>La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.</p> <p>Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.</p> <p>Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.</p> <p>Effetti della rottamazione</p> <p>Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.</p> <p>In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;• non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;• i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;• il DURC può essere rilasciato;• sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. <p>Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.</p> <p>Dilazione delle somme</p> <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	<p>In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.</p> <p>Decadenza dalla rottamazione</p> <p>La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).</p> <p>Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.</p> <p>Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.</p> <p>Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.</p> <p>Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni</p> <p>Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.</p> <p>Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies".</p> <p>Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.</p>
<p>Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro</p>	<p>A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.</p> <p>La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.</p> <p>Tale divieto non opera se:</p> <ul style="list-style-type: none">• è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;• viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. <p>La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
	pagamento).
Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento	<p>Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Definizione agevolata dei tributi locali	<p>Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo).</p>
Esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali - Svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche	<p>Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all'esenzione dall'IMU di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• assistenziali e sanitarie;• didattiche.
	<p>Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);• dai corrispettivi telematici trasmessi;• dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE"). <p>Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l'IVA (non anche per l'omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).</p> <p>Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).</p> <p>Procedura</p> <p>L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica	<p>La sanzione viene calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.</p> <p>Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).</p> <p>Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.</p> <p>Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione.</p> <p>Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).</p> <p>La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.</p>
Modifiche alla disciplina del "tax free shopping"	<p>Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di "privati consumatori" domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell'Unione europea, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">• la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;• l'estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario "privato consumatore".
Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri	<p>Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.</p>





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Argomento	Descrizione
Accise sui carburanti	<p>A decorrere dall'1.1.2026, le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l'aliquota dell'accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.</p> <p>L'aumento dell'accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli).</p>
Accise sulla birra	<p>L'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato, dall'1.1.2026 al 31.12.2027;• 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dall'1.1.2028.
Imposizione fiscale sui tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo	<p>In materia di tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• la variazione progressiva, nel triennio 2026-2028, dell'importo delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato;• la rideterminazione dei coefficienti per computare l'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato e per calcolare l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche;• l'introduzione di una nuova disciplina per i sacchetti che consentono il rilascio di nicotina (c.d. "nicotine pouches");• la modifica dei termini per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Fonte: EUTEKNE SPA

